



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III

Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432.504101 - Fax 0432.511778 - CF 94127260308
 Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
 Sito internet: <http://www.3icudine.it/>

8:
8

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
 in materia di relazioni sindacali, sicurezza e prestazioni aggiuntive

Anno scolastico 2016-'17

Il giorno 26 settembre 2016, presso la sede amministrativa dell'I.C. di Udine III, a seguito dell'invito formulato ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 19.11.2007 – il dirigente scolastico, per la parte pubblica, e le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 7, c. 1, punto III del citato C.C.N.L. comparto scuola, avviano le trattative per il rinnovo del *Contratto integrativo d'Istituto*. Una volta sottoscritta l'ipotesi di contratto, sarà inviata ai revisori dei Conti, corredata dalla *relazione tecnico-finanziaria* e dalla *Relazione illustrativa*, per il previsto parere.

Sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico, DE NARDO Paolo

RSU D'ISTITUTO

PARTE SINDACALE

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione interpretazione autentica
Art. 3 – Materie oggetto della contrattazione integrativa

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I – Relazioni sindacali

- Art. 4 – Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali
Art. 5 – Rapporti tra la RSU e il dirigente
Art. 6 – Oggetto dell'informazione preventiva e dell'esame congiunto
Art. 7 – Oggetto dell'informazione successiva

Capo II – Diritti sindacali

- Art. 8 – Attività sindacale e agibilità all'interno della scuola
Art. 9 – Assemblee sindacali
Art. 10 – Diritto di accesso agli atti
Art. 11 – Trasparenza
Art. 12 – Dichiarazione di adesione allo sciopero
Art. 13 – Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 14 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Art. 15 – Il Responsabile (R.S.P.P.) e l'Addetto (A.S.P.P.) del Servizio di Prevenzione e Protezione
Art. 16 – Le figure sensibili

Titolo IV PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE A.T.A. E DOCENTE

Capo I – Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

- Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale A.T.A.
Art. 18 – Aggiornamento professionale

Capo II – Prestazioni aggiuntive del personale docente

- Art. 19 – Prestazioni aggiuntive del personale docente

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

↑

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo di Udine III, docente ed A.T.A., con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto è valido per l'anno scolastico 2016/2017. Gli accordi in esso contenuti restano tuttavia temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento, per adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

↑

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole da interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni dal primo incontro.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse e ha efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Materie oggetto della contrattazione integrativa

↑

1. Sono oggetto del presente contratto: le relazioni sindacali e le modalità di esercizio dei diritti sindacali, la sicurezza nei luoghi di lavoro e le modalità di svolgimento delle attività aggiuntive.

Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I – Relazioni sindacali

Art. 4 – Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali

↑

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio pubblico di istruzione.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione (istituti della informazione preventiva e della informazione successiva);
 - b. contrattazione integrativa;
 - c. interpretazione autentica (normata al precedente art. 2).
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra le Organizzazioni Sindacali e il dirigente

↑

1. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento dell'informazione e della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo, fornendo materiali utili alla discussione.
2. La parte sindacale può avanzare richiesta di incontro con il dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il dirigente indice la riunione e fornisce materiali utili alla discussione entro cinque giorni dall'acquisizione della richiesta.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
4. Gli accordi e le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dalle RSU. Gli accordi raggiunti saranno pubblicati sul sito istituzionale (sezione "Albo online" e pagina "RSU") a cura del Dirigente Scolastico e sulle bacheche di scuola a cura delle stesse RSU.
5. È diritto del Dirigente Scolastico e di ciascun membro della RSU di prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
6. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto i componenti la RSU, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo. All'assemblea possono partecipare i rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie del CCNL su invito scritto a cura delle RSU. L'indizione di assemblea non può essere promossa separatamente da singoli componenti della RSU, ma va decisa dalla RSU in forma unitaria.
7. Le RSU devono comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, la data, l'ordine del giorno, la durata dell'assemblea e l'eventuale partecipazione di rappresentanti sindacali esterni, nonché presentare richiesta dei locali scolastici idonei. Il Dirigente Scolastico deve individuare il locale e metterlo a disposizione di volta in volta. Il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato con circolare interna al fine di raccogliere le dichiarazioni di partecipazione individuale del personale in servizio nelle ore di assemblea; ciò allo scopo del computo del monte ore spettanti individualmente. Il Dirigente scolastico contestualmente inoltra la nota di indizione dell'assemblea alle OO.SS. territoriali.
8. Non possono esser convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento di scrutini finali ed esami.
9. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascun plesso e di un assistente amministrativo al fine di garantire i servizi essenziali. In tal caso i lavoratori tenuti ad assicurare i servizi indispensabili, vengono individuati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi secondo i seguenti criteri: a)rotazione tra il personale, b)disponibilità individuale, c)sorteggio.

Art. 6 – Oggetto della informazione preventiva

↑

1. Costituiscono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. ammontare del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all'art. 1 comma 126 della L. 107/2015;
 - d. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - e. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - f. utilizzazione dei servizi sociali;
 - g. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - h. tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.
2. Sono inoltre oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
- a. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente (ai plessi ed alle classi) ed A.T.A. (ai plessi), ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni, ritorni pomeridiani;
 - b. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale A.T.A. rispetto al relativo piano delle attività formulato dal D.S.G.A., sentito il personale medesimo;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed A.T.A., nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto dell'informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
- a. indicazione del numero di unità di personale e dei nominativi del personale (docente ed A.T.A.) utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. utilizzo del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all'art. 1 comma 126 della L. 107/2015;
 - c. verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto.

Capo II – Diritti sindacali

Art. 8 – Attività sindacale e agibilità all'interno della scuola

- 1. Le R.S.U. dispongono di un proprio albo sindacale all'interno di tutti gli edifici scolastici. Gli stessi rappresentanti sono responsabili circa l'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale. Analogico spazio è riservato all'interno del sito di istituto.
- 2. Ogni documento affisso alle bacheche di cui al punto 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3. Le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale individuato presso una delle sedi dell'IC Udine III previo accordo con il Dirigente circa le modalità della gestione, del controllo e della pulizia del locale.

Art. 9 – Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee sindacali che si svolgono in orario di servizio è disciplinato dall'art. 8 del vigente C.C.N.L. di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e/o OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. Qualora l'assemblea si svolga in orario extrascolastico il preavviso è ridotto a cinque giorni.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene resa nota al personale tramite comunicato da parte delle RSU e/o delle OO.SS. e circolare del Dirigente Scolastico, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione. L'adesione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
5. Per il personale docente, l'adesione va espressa per iscritto con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e il conseguente obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea.
7. Per il personale docente, le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio oppure al termine delle attività didattiche giornaliere previste in ogni scuola interessata (C.C.N.L., art. 8, c.4).
8. Per il personale A.T.A., le assemblee possono svolgersi anche in orario diverso da quello previsto per i docenti, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascun plesso e di un assistente amministrativo al fine di garantire i servizi essenziali. In tal caso i lavoratori tenuti ad assicurare i servizi indispensabili, vengono individuati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi secondo i seguenti criteri: a) rotazione tra il personale, b) disponibilità individuale, c) sorteggio.
9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
10. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal D.S.G.A., tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Diritto di accesso agli atti

1. Le OO.SS. territoriali hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 6 del vigente C.C.N.L., mediante un preavviso di 24 ore. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (salvo manifesta impossibilità). La richiesta di accesso può essere soddisfatta anche attraverso l'invio di documenti digitalizzati.

Art. 11 – Trasparenza

1. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti di discussione negli incontri almeno tre giorni prima degli incontri medesimi.
2. I prospetti riepilogativi del Fondo dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, compresi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 e della RSU della scuola e del personale interessato.

Art. 12 - Dichiarazione di sciopero

1. In caso di sciopero la comunicazione prevista dalla normativa vigente sulle norme di attuazione della L. n.146/1990, verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.
2. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero. La dichiarazione di adesione allo sciopero da parte dei lavoratori, una volta manifestata, non può essere successivamente modificata.
3. Il personale Docente e ATA è libero di dichiarare l'adesione allo sciopero; il non esprimere le proprie intenzioni non è in alcun modo sanzionabile.
4. I docenti che nel giorno dello sciopero fruiscono della giornata libera, se intendono aderire devono comunicarlo, in caso contrario saranno ritenuti in servizio.

Art. 13 – Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero

1. I contingenti minimi di personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90 e successive modifiche e integrazioni, dalla L. 83/2000, dall'apposito Allegato al C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che, in caso di sciopero del personale A.T.A., il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
- svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e scrutini finali: minimo n. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e n. 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali scolastici;
 - il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
 - assicurazione della presenza di n. 1 collaboratore scolastico a cavallo dello svolgimento della mensa scolastica, ove eccezionalmente mantenuta.

3. I collaboratori scolastici costituenti i contingenti minimi di cui ai commi precedenti saranno individuati secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. disponibilità legata alla non adesione allo sciopero;
 - b. precettazione di un collaboratore secondo i seguenti criteri: a) rotazione tra il personale, b) disponibilità individuale, c) sorteggio..
4. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalla normativa vigente.

Titolo III
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

1. Il R.L.S. è stato individuato dalle R.S.U. nella persona dell'insegnante PITTINO Annamaria. LENTO Andrea
2. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il R.L.S. può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalla ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 15 – Il Responsabile (R.S.P.P.) e l'Addetto (A.S.P.P.) del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il R.S.P.P. e l'A.S.P.P. (quest'ultimo ove se ne ravvisi la necessità) sono designati dal dirigente sulla base di quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 16 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - a. referente per la sicurezza;
 - b. addetti al primo soccorso;
 - c. addetti al primo intervento sulla fiamma;In tal modo si formeranno delle squadre di primo soccorso e antincendio.
2. Ogni docente è considerato preposto nei confronti delle alunne e degli alunni.
3. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del R.S.P.P. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

Titolo IV
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE A.T.A. E DOCENTE

Capo I – Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale A.T.A. ↑

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il D.S.G.A. – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A.T.A., costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Acquisita la disponibilità del personale Collaboratore scolastico, il Dirigente potrà disporre che il servizio aggiuntivo venga svolto anche in un plesso diverso da quello di assegnazione.
3. Nell'individuazione dell'unità di personale, il dirigente considera, in ordine di priorità:
 - a. disponibilità espressa dal personale e specifica professionalità, ove sia richiesta;
 - b. sede dove dev'essere effettuata la prestazione aggiuntiva.
4. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 18 – Aggiornamento professionale ↑

1. Le parti concordano sul fatto che siano favoriti la crescita e l'aggiornamento professionale del personale A.T.A. A tal fine, il dirigente, sentito il D.S.G.A. e nella prioritaria salvaguardia delle esigenze di servizio, può autorizzare la frequenza a corsi che si svolgono in orario di servizio. Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati autorizzati, devono essere opportunamente documentati ed attinenti ai seguenti argomenti:
 - compiti e responsabilità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola;
 - relazioni con il pubblico;
 - primo soccorso;
 - assistenza ai disabili;
 - manutenzione d'impianti e apparecchiature elettroniche, elettriche o idrauliche;
 - utilizzo di software per l'amministrazione;
 - aggiornamento sull'uso delle reti e di nuovi sistemi operativi.

Capo II – Prestazioni aggiuntive del personale docente


Art. 19 – Prestazioni aggiuntive del personale docente ↑

1. Al fine di sostituire colleghi assenti per malattia o permessi orari, il Dirigente Scolastico può disporre l'effettuazione di orario aggiuntivo eccedente l'orario di cattedra.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale, il dirigente considera, in ordine di priorità:
 - a. insegnanti che debbano recuperare ore a seguito della concessione di permessi brevi (art. 16 del CCNL 2007);
 - b. disponibilità espressa dal personale;




- c. insegnanti disponibili a svolgere orario aggiuntivo a pagamento (fondo ore eccedenti).

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico, DE NARDO Paolo







RSU D'ISTITUTO



PARTE SINDACALE

FLC/CGIL


CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
GILDA/UNAMS